II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità

COM(88) 776 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 gennaio 1989)

(89/C 44/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che, per le materie nelle quali appare auspicabile una gestione comune delle istituzioni, è opportuno prevedere la delega ad una di esse dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina;

considerando che è auspicabile istituire un sistema di concorsi interistituzionali, organizzati da due o più istituzioni secondo criteri uniformi che portino ad un elenco comune di riserva; che bisogna quindi prevedere la creazione di una commissione paritetica comune;

considerando che bisogna permettere il superamento dei limiti dell'abbuono di anzianità di scatto di cui al secondo comma dell'articolo 32 dello statuto, in caso d'inquadramento nello scatto di un agente temporaneo nominato funzionario in prova affinché sia possibile tener conto degli anni di servizio prestati in qualità di agente temporaneo;

considerando che il regime del periodo di prova dev'essere modificato in modo da permettere una migliore valutazione delle capacità del funzionario in prova; che bisogna, di conseguenza, aumentare la durata del periodo di prova;

considerando che è auspicabile modificare la procedura del licenziamento alla fine del periodo di prova per consentire all'autorità che ha il potere di nomina di prendere una decisione con assoluta cognizione di causa;

considerando che in caso di licenziamento bisogna salvaguardare gli interessi economici dell'ex funzionario in prova tenuto conto della durata maggiore del periodo di prova;

considerando che è auspicabile ampliare le possibilità di distaccamento dei funzionari a posti temporanei;

considerando che occorre consentire il passaggio senza concorso dal ruolo linguistico LA alla categoria A e viceversa, tenendo conto delle qualificazioni specifiche dei funzionari di tale ruolo e di tale categoria;

considerando che bisogna migliorare le modalità di assunzione e le prospettive di carriera dei referendari alla Corte di giustizia;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nel settore dell'indennità scolastica, è opportuno procedere ad una modifica dell'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto;

considerando che è opportuno procedere ad una modifica dell'articolo 81 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee allo scopo di dare alle istituzioni la possibilità di ricorrere ad un organo arbitrale in caso di controversie fra queste e l'agente locale in servizio in uno Stato che non fa parte delle Comunità europee;

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2339/88 [2], definisce all'articolo 2 lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'articolo 3 il regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità,

---

[1] GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU L 204 del 29. 7. 1988, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Modifica dello statuto dei funzionari delle Comunità europee

Articolo 1

1. All'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia due o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l'esercizio dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina nel settore delle assunzioni e dei regimi di sicurezza sociale e di pensione».

2. È inserito il seguente articolo 91 bis,

«Articolo 91 bis

Le domande e i reclami relativi ai settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, terzo comma sono presentati presso l'autorità che ha il potere di nomina delegataria. I ricorsi in questi settori vengono diretti contro l'istituzione da cui dipende l'autorità che ha il potere di nomina delegataria.»

3. Nell'allegato III, articolo 1, paragrafo 1, lettera a) sono aggiunti nella parentesi i termini seguenti:

«. . ., eventualmente comune a due o più istituzioni)».

Articolo 2

All'articolo 9, è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1bis. Per l'applicazione di talune disposizioni del presente statuto può essere istituita presso due o più istituzioni una commissione paritetica comune.»

Articolo 3

Nell'allegato II, l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

La o le commissioni paritetiche di un'istituzione sono composte:

— da un presidente nominato ogni anno dall'autorità che ha il potere di nomina,

— da membri titolari e da membri supplenti designati alla medesima data in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale.

La commissione paritetica comune a due o più istituzioni è composta:

— da un presidente nominato dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma dello statuto,

— da membri titolari e da membri supplenti designati in numero uguale dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni rappresentate nella commissione paritetica comune e dai comitati del personale.

Le modalità relative alla costituzione sono stabilite, di concerto, dalle istituzioni rappresentate nella commissione paritetica comune, previa consultazione dei rispettivi comitati del personale.

Il membro supplente partecipa unicamente in assenza del membro titolare».

Articolo 4

Nell'allegato II, è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

La commissione paritetica comune si riunisce su richiesta dell'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma dello statuto oppure su richiesta di un'autorità che ha il potere di nomina o di un comitato del personale di una delle istituzioni rappresentate in questa commissione.

La commissione paritetica comune è riunita validamente solo se tutti i membri titolari o, in assenza di questi, i membri supplenti sono presenti.

Il presidente della commissione paritetica comune non partecipa alle decisioni, salvo quando si tratti di questioni di procedura.

Il parere della commissione paritetica comune è comunicato per iscritto all'autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell'articolo 2, terzo comma dello statuto, alle altre autorità che hanno il potere di nomina e ai relativi comitati del personale entro cinque giorni dalla deliberazione.

Ogni membro della commissione paritetica comune può esigere che la sua opinione sia riportata nel parere.»

Articolo 5

Nell'allegato III, dopo l'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, il bando di concorso è adottato dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma dello statuto, previa consultazione della commissione paritetica comune».

Articolo 6

Nell'allegato III, all'articolo 3 è inserito il seguente secondo comma:

«Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, la commissione giudicatrice è composta da un presidente designato dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma dello statuto e

dai membri designati dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, paragrafo 3 dello statuto su proposta delle istituzioni, nonché da membri designati di comune accordo dai comitati del personale delle istituzioni».

Il secondo e terzo comma diventano terzo e quarto comma.

Articolo 6 bis

Le modalità di attuazione degli articoli da 2 a 6 del presente regolamento formano oggetto di disposizioni generali di esecuzione adottate a norma dell'articolo 110, primo comma dello statuto.

Articolo 7

All'articolo 32 dello statuto è aggiunto il seguente terzo comma:

«L'agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d'inquadramento stabiliti dall'istituzione conserva l'anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato funzionario nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità».

Articolo 8

Il testo dell'articolo 34 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 34

1. Ogni funzionario, ad eccezione dei funzionari dei gradi A1 e A2, deve effettuare un periodo di prova prima di poter essere nominato in ruolo. Il periodo di prova è di nove mesi per i funzionari di ogni categoria e quadro.

Se nel corso del periodo di prova il funzionario non può esercitare le sue funzioni a causa di malattia, congedo maternità ai sensi dell'articolo 58 o infortunio per una durata continua di almeno un mese, l'autorità che ha il potere di nomina può prolungare il periodo di prova per una durata corrispondente.

2. In caso di incapacità manifesta del funzionario in prova, un rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova.

Questo è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro il termine di otto giorni. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro il termine di tre settimane, il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova. L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova con preavviso di un mese; la durata del servizio non può superare la durata normale del periodo di prova.

Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può eccezionalmente autorizzare il proseguimento del periodo di prova e assegnare il funzionario ad un altro servizio. In questo caso la nuova assegnazione deve avere una durata minima di sei mesi, nei limiti di cui al paragrafo 4.

3. Al più tardi un mese prima dello scadere del periodo di prova viene steso un rapporto sulle capacità dell'interessato ad espletare i compiti inerenti alle sue funzioni nonché sul rendimento e comportamento in servizio. Il rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro il termine di otto giorni.

Se nel rapporto si conclude per il licenziamento o, a titolo eccezionale, per il prolungamento del periodo di prova, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro un termine di tre settimane il comitato dei rapporti, istituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova.

Il funzionario in prova che non abbia dimostrato qualità professionali sufficienti per essere nominato in ruolo è licenziato. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando il funzionario ad un altro servizio.

4. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.

5. A meno che non abbia la possibilità di riprendere immediatamente un'attività professionale, il funzionario in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a tre mesi del suo stipendio base se ha prestato più di un anno di servizio, a due mesi di stipendio base se ha prestato almeno sei mesi di servizio e a un mese di stipendio base se ha prestato meno di sei mesi di servizio.

6. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 non vengono applicate al funzionario che dà le dimissioni prima dello scadere del periodo di prova.»

Articolo 9

All'articolo 37, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il seguente terzo trattino:

«— o viene designato ad occupare temporaneamente un posto compreso nella tabella dell'organico retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, al quale le autorità di bilancio hanno conferito carattere temporaneo».

Articolo 10

L'articolo 45 è modificato come segue:

1. Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il passaggio di un funzionario da una categoria a una categoria superiore può aver luogo soltanto in base a concorso.»

2. È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Il passaggio di un funzionario dal quadro LA alla categoria A e viceversa avviene senza concorso e mediante semplice trasferimento, entro i limiti di un massimale fissato annualmente da ciascuna istituzione, previo parere della commissione paritetica.»

Articolo 11

Nell'allegato 1, il rinvio (1) è soppresso.

Articolo 12

Nell'allegato VII, l'articolo 3 è modificato nel modo seguente:

1. Al secondo comma, dopo i termini «un istituto d'insegnamento elementare» sono inseriti i termini «o obbligatorio».

2. Nel terzo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— il funzionario la cui sede di servizio disti almeno 50 km da una scuola europea, a condizione che la lingua della sede di servizio non sia la lingua principale del bambino.»

3. Nel terzo comma è aggiunto il seguente secondo trattino:

«— Il funzionario il cui figlio, per motivi pedagogici impellenti debitamente comprovati, sia obbligato a seguire un insegnamento diverso da quello impartito in una scuola europea di livello elementare o medio, adatto alle sue esigenze.»

4. Il secondo trattino del terzo comma diventa il terzo trattino.

I termini «del suo Stato e della sua lingua», alla terza riga, sono sostituiti dai termini «della lingua principale del figlio» e i termini «nello Stato», alla penultima riga, sono sostituiti dai termini «nel paese sede di servizio».

5. Dopo il terzo comma, è inserito il comma seguente:

«Eccezionalmente, il massimale menzionato nel primo comma può essere quadruplicato per il funzionario di cui al secondo trattino del terzo comma quando l'insegnamento seguito da suo figlio gli imponga pesanti oneri debitamente comprovati.»

6. Dopo il quarto comma, è inserito il seguente comma:

«Il titolare di una pensione di anzianità, di invalidità, dell'indennità di cui agli articoli 41 e 50 e dell'indennità di cui all'articolo 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, continua a beneficiare dell'indennità scolastica alla quale aveva diritto alla vigilia della cessazione o della sospenzione dell'attività e per un periodo massimo di tre anni a decorrere da questa data se sono soddisfatte le stesse condizioni, salvo quella riguardante il diritto all'indennità di dislocazione.»

CAPITOLO II

Modifiche del regime applicabile agli altri agenti della Comunità

Articolo 13

L'articolo 81 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 81

1. Le controversie fra l'istituzione e l'agente locale in servizio in uno Stato membro delle Comunità europee sono soggette al giudice competente in base alla legislazione in vigore nella sede in cui l'agente esercita le sue funzioni.

2. Le controversie fra l'istituzione e l'agente locale in servizio in un paese terzo sono sottoposte ad un organo arbitrale alle condizioni definite nella clausola compromissoria che figura nel contratto dell'agente.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.